



N. 1 R.C.
N.....Sent.
N.....Cron.
N.....Rep.
Oggetto:

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA

QUARTA SEZIONE CIVILE

Nelle persone dei seguenti magistrati:

Domenico Pellegrini

Presidente

Manuela Casella

Giudice rel.

Maria Antonia Di Lazzaro

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1 . promossa da :

D' (C.F.) elettivamente domiciliata in GALLERIA MAZZINI, 7/4 16121 GENOVA, presso lo studio dell'avv. INNOCENTI LUISA, che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce al ricorso introduttivo

PARTE RICORRENTE

CONTRO

L' (C.F.) elettivamente domiciliata in VIA ASSAROTTI, 17/7 16122 GENOVA, presso lo studio dell'avv. MARLETTA STEFANO che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione

PARTE CONVENUTA

E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO



MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I coniugi si sono sposati in Genova il : con matrimonio concordatario.

Dal matrimonio sono nate due figlie, nate rispettivamente il e : quindi ancora minorenni anche se ormai prossime alla maggiore età.

2. Va subito osservato che entrambe le parti concordano sia sulla separazione personale sia sull'affidamento condiviso delle figlie.



Differiscono invece le conclusioni in ordine alla collocazione delle stesse, al regime di visita, alle questioni economiche riguardanti il mantenimento delle figlie e ad altre questioni.

3. In ordine alla separazione personale va evidenziato che dall'udienza presidenziale le parti hanno vissuto separate e non vi è stata più alcuna riconciliazione tra le parti e il rapporto coniugale appare ormai interrotto ed i coniugi hanno cessato ogni comunione sia morale che materiale.

Non è quindi dato ravvisare possibilità di ricostruzione della comunione coniugale nè vi è alcuna prospettiva di riconciliazione tra i coniugi come emerso nel corso dell'udienza presidenziale e dell'istruttoria fin qui svolta.

Va quindi accolta la comune domanda di pronuncia della separazione tra i coniugi.

4. Contrapposta è invece la questione dell'addebito della separazione in quanto entrambe le parti hanno avanzato tale domanda ribadendola nelle proprie conclusioni.

La domanda proposta dalla sig.ra D. appare del tutto generica e priva di qualunque fondamento probatorio e va conseguentemente respinta.

Va invece accolta la domanda di addebito proposta dal sig. L.

Ed invero dagli atti, sia attraverso le produzioni documentali delle parti (fin dal ricorso cautelare proposto dal sig. L. , sia attraverso quanto emerso dalle dichiarazioni delle parti e sia attraverso quanto emerso dalle Ctù disposte e dall'ascolto delle minori (realizzato attraverso un ausiliario) è emerso con chiarezza che la responsabilità del fallimento dell'unione coniugale è da addebitarsi integralmente alla sig.ra D.

Invero la sig.ra D. , nel 2002, abbandonava le figlie minorenni ed il marito ed andava a vivere con il sig. ' (come emerge dalla relazione della dott.ssa Capello e come è stato provato documentalmente dal ricorrente doc. 13 ed allegati).

Tale relazione è descritta nell'ordinanza presidenziale dove si da atto che "la madre" viene percepita dalle figlie come "proiettata non verso l'interno della



famiglia bensì verso altre emozioni esterne”, ed appare “piuttosto catturata dalla nuova relazione, con una evidente difficoltà di contemperare questi suoi sentimenti con i turbamenti che, a bambine così piccole, può comportare una separazione non accompagnata da sufficiente attenzione e rispetto”.

La relazione in questione è causa scatenante, e quindi causalmente determinante, della fine del matrimonio: l’abbandono subitaneo della casa coniugale è infatti da imputarsi totalmente alla moglie e alla sua decisione, senza che nessun elemento antecedente di crisi nella relazione coniugale sia stato neppure dedotto.

A ciò si aggiunge una evidente violazione dei doveri familiari in tema di assistenza, cura e mantenimento della prole, di fatto abbandonata (come dimostra il disagio abbandonico dimostrato a distanza di anni dalle figlie) per seguire una nuova relazione.

Gli elementi ulteriori, riguardanti fatti successivi all’abbandono della casa coniugale, confermano l’addebitabilità della separazione alla sig.ra F in quanto sono confermativi dell’intento della sig.ra D di occuparsi solo della sua nuova relazione senza neppure tenere conto delle autonome e invalicabili esigenze delle figlie. Il fatto stesso di essere stata trovata in auto (cfr. relazione agenzia investigativa prodotta sub doc. 13 relativa ad accertamento presso i) in comportamenti intimi con il nuovo compagno mentre le figlie minorenni dormivano sui sedili posteriori dell’auto è altamente significativo del fatto che gli interessi e l’attenzione della sig.ra D erano catalizzati solo sulla nuova relazione.

Va quindi pronunciata la separazione con addebito della stessa alla sig.ra D

5. In ordine all’affidamento e collocazione delle figlie va ricordato che l’attuale regime è ancora regolamentato dall’ordinanza presidenziale del 6.5.2003 poi confermata dal Giudice istruttore in data 6 luglio 2006.

Statuiva l’ordinanza presidenziale, dopo un ascolto delle minori attraverso un ausiliario del giudice, l’affido temporaneo delle figlie minori al padre, con facoltà per la madre di visitarle quando lo vorrà e di poterle tenere con sé (sino a quando non predisponga una collocazione abitativa autonoma nella quale



possa ospitare le minori) nel pomeriggio del martedì, del giovedì e del sabato di ogni settimana ed inoltre una settimana durante il mese di agosto.

Inoltre l'ordinanza presidenziale faceva obbligo ad entrambi i genitori di non porre le figlie in situazioni di coppia alternativa alla coppia dei genitori per un periodo di dodici mesi da oggi (salvi diversi accordi eventualmente scaturenti da mediazione familiare).

Durante la fase istruttoria veniva disposta CTU (depositata nel 2006 con integrazione del 27.6.2006) che confermava l'esistenza di un forte senso di perdita, da parte delle bambine, in relazione alla figura materna. Il tentativo di ampliamento dei tempi di frequentazione delle minori con la madre, posto in essere durante il percorso di mediazione e sensibilizzazione svolto antecedentemente alla CtU, era fallito in quanto la madre, che presentava consistenti problematiche emotive ed affettive, nonostante le fossero stati offerti aiuti durante il percorso di mediazione, sostegno e rassicurazione, non era riuscita a stabilire in modo costante un contatto emotivo con le figlie e a soddisfare le loro richieste in termini affettivi.

Evidenziava inoltre la CtU che la frustrazione provocata dal mancato soddisfacimento dei loro bisogni ha generato nelle minori un forte senso di rabbia e di solitudine, ponendo le bambine in una situazione di profondo disagio. Sicchè, apparendo prioritario fornire alle bambine un punto di riferimento tale da garantire loro sostegno, stabilità e sicurezza, l'unica figura genitoriale idonea a fornire stabilità e continuità di cui le minori avevano bisogno appariva essere quella paterna.

In conseguenza di tale CtU veniva disposto l'affido esclusivo al padre poi modificato dal GI con ordinanza del 27.1.2010 che, preso atto della fine della relazione tra la sig.ra D. e il sig. (come documentato dall'integrazione di CtU), disponeva l'affidamento condiviso delle minori ad entrambi i genitori, con collocazione abitativa prevalente presso il padre e veniva disposto che la madre potesse vedere e tenere con sé le figlie a fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 10.00 a domenica sera alle ore 20.00 (periodo extrascolastico ore 22.00) nonché due pomeriggi settimanali martedì e giovedì dall'uscita di scuola fino alle ore 21.00, compresa la cena presso la madre e, nel periodo extrascolastico, dalle ore 10.00 alle ore 21.00.



Di fatto questo è il regime di visita e frequentazione che ha disciplinato i rapporti tra i genitori dal 2010 ad oggi ossia per tutta l'adolescenza delle ragazze e che il padre, nelle proprie conclusioni, chiede di confermare.

La madre chiede invece una profonda modifica delle condizioni di frequentazione in via principale chiedendo la collocazione presso di se e in via subordinata richiedendo che le figlie pernottino da lei due notti alla settimana, di fatto vivano da lei 4 giorni alla settimana oltre i weekend alternati.

Tali richieste appaiono improponibili.

Le minori che a breve, tra meno di un anno la prima, tra poco più di un anno la seconda, diverranno maggiorenni, hanno ormai ricostituito un loro ambito familiare, con il padre e la nuova compagna del padre, in una nuova famiglia nell'ambito della quale sono nati anche due fratellini più piccoli.

Spostarle presso la madre significherebbe sradicarle dal loro ambiente di vita naturale e che, in tutti questi anni, ha loro assicurato quella sicurezza, stabilità e continuità che la madre non era in grado di offrire.

Neppure appare proponibile un regime di frequentazione che comporterebbe per le minori una condizione "itinerante"; ossia un trasloco permanente da una abitazione all'altra. Non va dimenticato che le minori studiano, hanno le loro abitudini e i loro impegni extrascolastici, hanno necessità quindi di punti di riferimento stabili in una abitazione che assicuri loro una cameretta, i libri, le normali abitudini di vita.

Appare evidente, quindi, che unico regime, accettabile per le ragazze è quello già stabilito da ultimo dal Giudice Istruttore rispetto al quale nessun nuovo motivo può essere addotto per determinarne una modifica.

Ovviamente, diventando le stesse a breve maggiorenni, potranno decidere autonomamente quando e come vedere la madre: in realtà quest'ultima dovrà tenere conto delle esigenze delle figlie e concordare semmai con queste ultime ulteriori momenti di incontro e frequentazione che non possono essere imposti autoritativamente ex abrupto.

In conclusione deve disporsi l'affidamento congiunto delle figlie, con collocazione abitativa presso il padre e con diritto della madre di vederle e tenerle con sé secondo un regime simile a quello già disposto dal Giudice Istruttore e che viene ribadito nel dispositivo della presente sentenza.



6. L'addebito della separazione alla moglie fa venir meno ogni diritto di quest'ultima ad un assegno di mantenimento peraltro non dovuto stante l'autonomia economica e lavorativa dalla stessa dimostrata in questi anni. Va quindi respinta la domanda della ricorrente e va revocata la previsione, contenuta nell'ordinanza presidenziale, di un assegno di mantenimento a favore della medesima.
7. Va invece posto a carico della madre un contributo al mantenimento delle figlie, minorenni, in forza di un obbligo giuridico e morale che compete alla medesima nei confronti della propria prole e che la madre appare in grado di garantire stante la sua autonomia economica. Tale assegno va previsto in Euro 300,00 mensili (150,00 per figlia) per dodici mensilità oltre rivalutazione Istat. La madre dovrà contribuire anche al 50% delle spese straordinarie.
8. La ricorrente ha chiesto di disporre la divisione in parti uguali delle somme liquide, dei titoli e delle azioni cointestate che risultavano già depositate presso la Banca Carige spa e Unicredit spa come da documentazione in atti, nonché dei beni mobili già contenuti nella casa coniugale nonché di ordinare a L' la restituzione dei beni tutti di proprietà di Di e di cui agli atti di causa anche di quelli contenute nella cassetta di sicurezza bancaria.
- Ha inoltre chiesto, in via di ulteriore subordine, di disporre la compensazione tra le somme tutte in ipotesi debende da Di con quelle dovute da L' per i titoli di cui è causa.
- Va osservato che, con ordinanza del 12.4.2006 (pagg. 30 e seguenti dei verbali di causa) il GI aveva ammesso varie prove orali anche su tali domande ma nessuna delle due parti ha mai chiesto di fissare udienza per l'escussione dei testi e neppure ha mai intimato i testi per una udienza di prove sicchè si deve ritenere che le parti siano comunque decadute dal diritto alla prova.

A sua volta il convenuto ha chiesto di condannare la sig.ra D' alla restituzione in favore del sig. L' della somma di Euro 82.850,00, somma sottratta al medesimo, durante il periodo in cui i coniugi vivevano assieme sposati e nei primi periodi dopo la separazione nonché



di condannarla alla restituzione della somma di Euro 70.000,00, somma indicante il valore di una barca di cui si sarebbe impossessata la sig.ra D. . dapprima impossessandosi di detta imbarcazione, per poi ricavarne vantaggio economico dalla vendita fatta in favore del nonno paterno . ed infine di condannare la sig.ra D alla restituzione di tutti i beni ed effetti personali sottratti al sig. L (esempio computers etc.) per un valore complessivo di Euro 10.000.

Va evidenziato che nella propria memoria in data 20 maggio 2004 la sig. D' ha eccepito, anche se con una formula non tecnicamente precisa, la inammissibilità delle domande diverse dalle domande strettamente inerenti alla separazione, deducendo la "nullità" di tali domande nonché evidenziando la loro non congruenza in relazione ad un giudizio in cui si tratta della separazione.

In effetti tutte tali domande sono inammissibili.

Infatti, per ormai costante indirizzo giurisprudenziale, nè le domande di restituzione dei beni, nè quelle di scioglimento della comunione, possono essere cumulate con la domanda di separazione in ragione della diversità del rito e della insussistenza della natura accessoria di tali domande. In particolare, secondo tale costante orientamento, "l'art. 40, cod. proc. civ., nel testo novellato dalla legge n. 353 del 1990, consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione cd. "per subordinazione" o "forte" (art.31, 32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale, e quindi esclude la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 o dell'art.103, cod. proc. civ., e soggette a riti diversi (In applicazione del succitato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale aveva negato che il rapporto di accessorieta delle domande restitutorie rispetto alla causa di separazione personale fosse sufficiente a permetterne la trattazione unitaria) (Cass. Sez. 1, *Sentenza n. 20638 del 22/10/2004*. Pertanto "L'art. 40 cod. proc. civ. consente nello stesso processo il cumulo



di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di divorzio e quella avente ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili, essendo quest'ultima soggetta al rito ordinario, autonoma e distinta dalla prima. (Cass. Sez. 1, *Sentenza n. 11828 del 21/05/2009*)

Alla luce di tale costante orientamento, e considerata la tempestività dell'eccezione di parte ricorrente, si devono ritenere inammissibili le domande di restituzione di somme di denaro e le altre domande diverse da quella di addebito della separazione e assegnazione di un contributo di mantenimento avanzate dal convenuto.

Vanno poi ritenute inammissibili anche le domande di divisione della ricorrente per gli stessi motivi: senza contare che comunque, non essendo state espletate le necessarie prove che le parti hanno dedotto ma da cui sono decadute, non avendo citato i testi, la domanda andrebbe comunque respinta nel merito.

9. Sono poi da rigettare le domande della ricorrente di rinnovo della Ctu in ordine alla capacità genitoriale dei coniugi, nonché le domande della stessa ricorrente di disporsi anche l'ascolto delle figlie [redacted] e [redacted] in relazione anche alla nuova situazione familiare di [redacted] e alla convivenza con la compagna [redacted] e con i due figli nati dalla coppia nelle more del giudizio: invero la Ctu espletata appare completa mentre l'attuale situazione delle minori non appare oggetto di discussione anche in considerazione dell'età delle stesse ormai prossime alla maggiore età e quindi capaci di manifestare le proprie volontà ai genitori.

Vanno poi respinte, in quanto tardive, le richieste di ammettersi tutti i mezzi istruttori dedotti in memoria di cui all'art. 184 cpc. e nella memoria di replica, nonché disporre l'espletamento delle prove già ammesse con ordinanza istruttoria e mai assunte.

10. Va infine respinta la richiesta del convenuto di condannare la sig.ra D' [redacted] anche per la condotta tenuta prima della separazione e nel corso



dell'intero giudizio, al risarcimento di tutti i danni, anche morali in favore di F. . . . , da determinarsi anche per equità e nella misura meglio vista, nonché alla rifusione di tutte le spese di lite, ivi compresi diritti ed onorari di avvocato, oltre Cpa e Iva, come per legge: si tratta invero di domanda priva di prova non essendo stati dedotti elementi idonei a provare l'esistenza di un danno permanente a carico del sig. L.

11. L'accoglimento delle domande in ordine all'addebito e alla collocazione dei figli importano la condanna alle spese della sig.ra D. . . . dovendosi peraltro compensare solo in parte tali spese, ossia per un terzo, tenuto conto dell'inammissibilità delle ulteriori domande Tenuto conto della durata della causa e delle udienze tenute, le spese possono essere liquidate in Euro 8.000 (già tenuto conto della compensazione per un terzo), pari ad Euro 2000 per la fase di studio, Euro 2500 per la fase introduttiva, Euro 2500 per la fase istruttoria ed Euro 1000 per la fase decisoria).

PQM

Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa

Pronuncia ai sensi del comma 1 dell'art. 151 c.c., la separazione personale dei coniugi coniugi D. . . . e L. . . . , sposati in Genova il con matrimonio concordatario ed autorizza gli stessi a vivere separati.

Dichiara ai sensi del comma 1 dell'art. 151 c.c., che la separazione è addebitabile alla moglie D. . . .

Dispone l'affidamento condiviso delle minori alle ai genitori con collocazione abitativa presso il padre sig. L. . . .



Dispone che la madre possa incontrare le figlie ogni fine settimana, con alternanza, dal sabato mattina alle ore 10.00 a domenica sera alle ore 20.00;

Dispone che la madre possa incontrare le figlie durante la settimana due pomeriggi, il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola fino alle ore 21.00, compresa la cena, presso la mamma e nel periodo extrascolastico dalle ore 10.00 fino alle ore 21.00.

Dispone che le minori trascorrano quindici giorni anche non continuativi di vacanze con la madre e quindici giorni con il padre sempre con l'obbligo per il genitore di permettere il contatto telefonico quotidiano con l'altro genitore e previa comunicazione in tempo utile del periodo usufruito

Rigetta la domanda di assegno di mantenimento a favore della sig.ra [] in quanto non dovuto in forza dell'addebito della separazione e conseguentemente revoca l'ordinanza presidenziale emessa in data 6.5.2003 che poneva a carico di [] un assegno di mantenimento in favore di [] pari ad Euro 300,00.

Dichiara tenuta la sig.ra [] al versamento di un assegno per contributo al mantenimento delle figlie minorenni che determina in € 300,00 mensili in totale (150,00 Euro per figlia) per 12 mensilità annue e conseguentemente pone a carico della sig.ra [] il versamento di tale assegno da corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice Istat a partire dal giugno 2015.

Dichiara tenuto la sig.ra [] al pagamento del 50% delle spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ludiche a favore delle figlie (le spese sportive e ludiche e



scolastiche dovranno essere previamente concordate tra la sig.ra D i e il sig. I mentre per le spese mediche il rimborso sarà dovuto dietro presentazione della documentazione giustificativa della spesa).

Dichiara inammissibili tutte le altre domande proposte dalle parti in ordine alla divisione e alla restituzione di beni coniugali.

Rigetta la domanda di risarcimento danni avanzata dal sig. I

Rigetta le ulteriori istanze istruttorie delle parti.

Dichiara compensate per un terzo le spese di giudizio e condanna la sig.ra C al pagamento degli altri due terzi delle spese di giudizio che liquida in Euro 8.000 (già tenuto conto della compensazione per un terzo), pari ad Euro 2000 per la fase di studio, Euro 2500 per la fase introduttiva, Euro 2500 per la fase istruttoria ed Euro 1000 per la fase decisoria oltre IVA, CPA ed oneri di legge.

Così deciso in Genova il 19 giugno 2014

IL PRESIDENTE EST.

Dr. Domenico Pellegrini

